



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

**Prodotti destinati ai consu-
matori, strumenti di lavoro
e beni d'investimento**

Sicurezza dei prodotti

Introduzione

Il presente volantino contiene informazioni riguardo all'immissione in commercio e alla sicurezza di macchine, ascensori, apparecchi a gas, attrezzature a pressione, recipienti semplici a pressione, dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri prodotti secondo l'art. 19 lett. g dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111).

Legge sulla sicurezza dei prodotti

La legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) garantisce la sicurezza dei prodotti e agevola la circolazione transfrontaliera delle merci.

Per prodotto s'intende qualsiasi cosa mobile pronta per l'uso che può essere utilizzata sia durante il lavoro che nell'ambito privato, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o immobile (art. 2 cpv. 1 LSPro).

La LSPro viene applicata soltanto se per un prodotto non esistono disposizioni specifiche del diritto federale (cosiddetto diritto settoriale).

Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Sotto il profilo del contenuto, l'ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) si compone di due parti:

- la prima contiene prescrizioni sull'esecuzione della LSPro valide per tutti i prodotti,
- la seconda (art. 19–29) contiene norme sulla sorveglianza del mercato per macchine, ascensori, apparecchi a gas, attrezzature e recipienti semplici a pressione, DPI e altri prodotti.

Immissione in commercio

I prodotti possono essere immessi in commercio se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi (art. 3 cpv. 1 LSPro).

I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica (art. 3 cpv. 2 LSPro).

Secondo il principio del «new approach» il responsabile dell'immissione in commercio è responsabile anche del rispetto dei requisiti previsti dalla legge (cfr. art. 3 cpv. 6 LSPro).

I singoli requisiti dei rispettivi prodotti sono contenuti nei seguenti atti legislativi:

Macchine

Ordinanza sulle macchine, OMacch, RS 819.14

Ascensori

Ordinanza sugli ascensori, OAsc, RS 930.112

Recipienti a pressione

Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP, RS 930.113

Attrezzature a pressione

Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP, RS 930.114

DPI

Ordinanza sui DPI, ODPI, RS 930.115

Apparecchi a gas

Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG, RS 930.116

Altri prodotti

Nella categoria «altri prodotti» secondo l'art. 19 lett. g OSPro rientrano tutti quei prodotti per i quali non esistono disposizioni specifiche del diritto federale..

Obblighi consecutivi all'immissione in commercio di prodotti destinati al consumo

Il produttore o l'importatore che immette in commercio un prodotto destinato al consumo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi consecutivi all'immissione in commercio (cfr. art. 8 LSPro):

- obbligo di individuare il pericolo (osservazione del prodotto)
- obbligo di prevenire il pericolo
- obbligo di garantire la tracciabilità del prodotto (informazioni sulla catena di distribuzione)
- obbligo di esaminare i reclami
- obbligo di notificare i prodotti destinati ai consumatori per i quali il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio constatata o ha ragione di presumere che mettano in pericolo la sicurezza o la salute, secondo l'art. 8 cpv. 5 LSPro (cfr. [link al formulario di notifica nella rubrica «ulteriori informazioni»](#)).

Sorveglianza del mercato e notifica di prodotti pericolosi

La sorveglianza del mercato è esercitata da parte dei seguenti organi di controllo: l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (UPI) e le organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR; cfr. ordinanza del DEFR concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, OComp-OSPro, RS 930.111.5). Le organizzazioni specializzate sono l'Ispettorato federale degli ascensori (IFA), l'Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT), l'Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS), la Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) e la Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera (agriss).

Tali organi effettuano controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza e procedono a ulteriori controlli qualora vi siano indizi fondati di prodotti non sicuri. Tali indizi sono forniti dai cittadini, dagli utenti e dagli operatori economici. Va menzionato in particolare l'obbligo generale degli ispettori del lavoro di notificare i prodotti pericolosi (cfr. art. 22 OSPro).

Ulteriori informazioni

www.seco.admin.ch/sicurezza-dei-prodotti
informazioni sulla LSPro e sui singoli
prodotti.

Formulario di notifica per l'osservatore
del mercato e formulario di notifica per
macchine, ascensori, apparecchi a gas,
attrezzature e recipienti semplici a
pressione, DPI e altri prodotti pericolosi
secondo l'art. 19 lett. g OSPro.

Editore:

SECO | Direzione del lavoro | Condizioni di lavoro

058 463 89 14

info.ab@seco.admin.ch

Foto: Thinkstock

Grafica: Yellow Werbeagentur AG

Anno di pubblicazione: 2019

Distribuzione:

UFCL | Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

www.pubblicazionifederali.admin.ch

N. 710.231.i

Download:

www.seco.admin.ch